



# **Ordinanza concernente i miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)**

**Modifica del 18 ottobre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Si applicano per analogia:

- b. alle piccole aziende artigianali: gli articoli 8a e 9.

*Art. 3*                   Dimensioni dell'azienda necessarie

<sup>1</sup> Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM).

<sup>2</sup> Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applicano le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR).

<sup>3</sup> A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

1   RS 913.1

2   RS 211.412.11

3   RS 910.91

*Art. 3a* Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

<sup>1</sup> Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

<sup>2</sup> L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

*Art. 4 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.

*Art. 5*

*Abrogato*

*Art. 6* Piano di gestione

In caso di aiuti iniziali e investimenti edilizi in edifici di economia rurale superiori a 500 000 franchi, l'opportunità dell'investimento previsto, l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'azienda devono essere comprovati mediante un piano di gestione.

*Art. 8a* Fondi propri

<sup>1</sup> Gli aiuti agli investimenti, escluso l'aiuto iniziale di cui all'articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con fondi propri.

<sup>2</sup> L'UFAG stabilisce come calcolare i fondi propri.

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno vent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.

<sup>3</sup> Se un progetto edilizio di affittuari di cui al capoverso 2 è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d'affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.

*Art. 11b lett. d*

d. per il provvedimento previsto esiste un piano di gestione;

*Art. 14 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Contributi sono accordati per:

j. le pianificazioni agricole.

*Art. 18 cpv. 3*

<sup>3</sup> In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici. L'UFAG stabilisce i provvedimenti da sostenere.

*Art. 19 cpv. 8*

<sup>8</sup> Il contributo di cui all'articolo 18 capoverso 3 ammonta al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi, ma al massimo a 50 000 franchi per azienda. Tale contributo è concesso a complemento del contributo forfettario di base di cui al capoverso 2. L'UFAG fissa l'importo dei contributi forfettari.

*Art. 28 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Nella decisione l'UFAG stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.

<sup>3</sup> Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la decisione di principio è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

*Art. 28a cpv. 1<sup>bis</sup>, 2 lett. c e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.

<sup>2</sup> La convenzione disciplina segnatamente:

- c. i costi che danno diritto ai contributi e l'aliquota di contribuzione della Confederazione;

<sup>2bis</sup> Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la convenzione è conclusa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

*Art. 37 cpv. 6 lett. b*

<sup>6</sup> La durata di utilizzazione conforme è di:

- b. per gli edifici agricoli 20 anni

*Art. 43 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

<sup>4</sup> Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.

*Art. 44 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 lett. b*

<sup>1</sup> I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- b. *Abrogata*
- c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione e di edifici di economia rurale, al posto di provvedimenti edilizi;

<sup>2</sup> Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

- b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.

*Art. 46 cpv. 2 lett. c, 3 e 7, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

- c. *Abrogata*

<sup>3</sup> Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera a, per gli edifici di economia rurale sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura.

<sup>7</sup> L'importo forfettario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:

*Art. 47*                      Credito di investimento minimo

Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.

*Art. 48 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2, frase introduttiva*

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- a. 12 anni per l'aiuto iniziale;
- b. 18 anni per tutti gli altri provvedimenti.

<sup>1bis</sup> A prescindere dai termini di cui al capoverso 1, il rimborso minimo annuo ammonta a 4000 franchi.

<sup>2</sup> Entro i termini massimi di cui al capoverso 1 il Cantone può:

*Art. 49 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Sono sostenuti con crediti di investimento:

- f. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da terzi al posto della costruzione di nuovi edifici.

*Art. 51 cpv. 3, 6 e 7*

<sup>3</sup> Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.

<sup>6</sup> Il credito di investimento massimo per la costruzione di nuovi edifici alpestri è 6000 franchi per UBG. L'UFAG stabilisce in un'ordinanza le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità.

<sup>7</sup> Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera b, per gli edifici alpestri è versato il doppio dell'aliquota dei crediti di investimento.

*Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

d. *Abrogata*

<sup>1bis</sup> A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, il rimborso minimo annuo ammonta a 6000 franchi.

<sup>2</sup> Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficiario del credito peggiorano senza sua colpa.

*Art. 55 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'importo limite ammonta a:

- a. 500 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
- b. 600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.

*Art. 59 cpv. 2*

<sup>2</sup> Al posto di una revoca di cui al capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 12. È fatto salvo l'articolo 60.

*Art. 63b*          Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

Per quanto concerne i presupposti personali di cui all'articolo 4 capoverso 5 e i fondi propri di cui all'articolo 8a, le domande inoltrate al Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 sono valutate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2020.

## II

L'ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>4</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile:

- c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMS<sup>5</sup>, indipendentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo gli articoli 46 capoverso 3 e 51 capoverso 7 OMS.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 824.01

<sup>5</sup> RS 913.1